

Nota per audizione informale dell'avv. **Lorenzo Attolico**, esperto di diritto d'autore, e della prof.ssa avv. **Alessandra Donati**, esperta di diritto dell'arte, professore associato di diritto privato comparato all'Università Milano-Bicocca.

**Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie C. 2224, Amorese.**

**Camera dei Deputati, Commissione Cultura, Scienza, Istruzione, Aula VII. 6/5/2025, dalle ore 12.30**

*Le "fotografie semplici qualificate": una nuova categoria tra diritto morale e diritto connesso*

### **1. Premessa sistematica**

Al fine di esattamente individuare la portata della ratio che appare sottesa alla proposta di riforma riteniamo opportuno presentare alcune considerazioni e avanzare alcune proposte. La riforma offre l'opportunità di riconoscere una tutela specifica del diritto d'autore, sia morale che di utilizzazione economica, per alcune peculiari ipotesi di fotografie cd "semplici", caratterizzate da un "particolare lavoro tecnico "definito nel testo come "insieme delle scelte fotografiche, tecniche e artistiche che rendono unica l'immagine, espressione della volontà e della creatività dell'autore".

Tale caratteristica, secondo quanto emerge dalla lettera della proposta, sembrerebbe, peraltro, assurgere a caratterizzare anche l'opera dell'ingegno e dunque le opere fotografiche in senso proprio, le quali tuttavia, in virtù della loro originalità e impronta autoriale personale dell'autore, sono già suscettibili di una piena tutela piena quali opere dell'ingegno. E su tale aspetto torneremo più avanti.

Come noto, la normativa vigente distingue in modo sistematico due ambiti disciplinari: da un lato, quello del diritto d'autore propriamente detto che ha per oggetto le opere dell'ingegno di carattere creativo e originale, disciplinato nel Titolo I della legge, dall'altro, i diritti connessi all'esercizio di alcuni aspetti del diritto d'autore contenuti nel Titolo II, relativi a creazioni che, per quanto dotate in forma attenuata dei requisiti delle opere dell'ingegno, sono comunque e conseguentemente meritevoli di una tutela patrimoniale seppur più limitata e circoscritta.

A questa distinzione corrisponde la diversa collocazione normativa delle opere fotografiche, disciplinate nel Titolo I, e delle fotografie semplici, la cui protezione è riconducibile ai diritti connessi e trova collocazione nel Titolo II.

Restano invece escluse da qualsiasi forma di tutela autoriale le fotografie qualificate mere riproduzioni meccaniche di documenti.

Da una lettura complessiva del testo, la riforma sembra essere dettata nell'intento di introdurre la possibilità di istituire una forma di tutela autoriale, seppure in forma attenuata, per alcune foto semplici dotate di specifiche qualità tecniche compositive, consentendo per esse la protezione già prevista per le opere fotografiche.

In particolare, si prevede per queste fotografie il riconoscimento del diritto morale di autore e di un diritto esclusivo di riproduzione, entrambi limitati nel tempo a 70 anni dalla produzione della fotografia.

Se dunque la ratio della riforma risponde al proposito di assicurare una maggiore tutela a determinate tipologie di foto semplici, si impongono alcune riflessioni di ordine sistematico e di coordinamento normativo che emergono da una disamina attenta e puntuale del testo.

Sorge innanzitutto il quesito circa la individuazione dei requisiti delle fotografie oggetto della riforma e l'effettiva portata della tutela ad esse applicabile.

Presupposto imprescindibile per un corretto inquadramento sistematico della disciplina è, dunque, la valutazione circa la natura giuridica di questo "quarto genere" di fotografie, oltre alle opere fotografiche, alle fotografie semplici e alle fotografie documentali.

Tale qualificazione dipende dal corretto inquadramento teorico della fattispecie che si intende tutelare e dalla coerenza sistematica con i principi fondamentali del nostro ordinamento in materia di diritto d'autore che – a nostro avviso – la riforma, pur introducendo significative novità, non può avere l'effetto di sovvertire la regolamentazione del sistema nel suo insieme.

In altri termini, occorre sancire legislativamente in modo esplicito se tali immagini debbano essere ricondotte a una categoria rafforzata di **fotografie semplici qualificate**, meritevoli di una tutela più incisiva rispetto a quella prevista per le fotografie semplici tradizionali, pur sempre nel quadro dei **diritti connessi** e quindi sotto l'egida del **Titolo II** della legge sul diritto d'autore, oppure se, al contrario, esse configurino una nuova sottocategoria di **opere fotografiche in senso proprio**, in quando dotate di un sufficiente grado di espressività, creatività e impronta autoriale ( che la riforma individua nell'apporto tecnico) da potersi considerare **opere fotografiche minori**, la cui disciplina dovrebbe allora trovare formale e completa collocazione all'interno del **Titolo I**, riservato alle opere dell'ingegno.

## 2. La nuova disciplina delle foto semplici qualificate

Nel caso si intenda effettivamente prevedere, come riteniamo auspicabile sia, una nuova categoria di *fotografie semplici qualificate*, appare opportuno collocarne l'intera disciplina all'interno del **Titolo II** della legge sul diritto d'autore, in coerenza con la logica sistematica.

### 2.1 L'art. 2 *Ida*

In quest'ottica, non sembra adeguata né coerente con l'architettura complessiva della legge l'inclusione della loro definizione all'interno dell'articolo 2, e in particolare al punto 7<sup>1</sup>, norma destinata a elencare le opere dell'ingegno dotate di originalità e pertanto tutelate dal diritto d'autore in senso pieno.

- Si propone, invece, di inserire la nozione di *fotografia semplice qualificata* nell'ambito dell'**art. 87 *Ida***, mediante l'aggiunta di un **secondo comma** che ne chiarisca i requisiti distintivi.

Particolare attenzione merita, in questo contesto, la proposta di riformulazione dell'art. 92, che presenta criticità sistematiche e interpretative da valutare con attenzione alla luce dell'impianto normativo vigente.

### 2.2 L'Art. 92 della riforma: *Il diritto di riproduzione di elaborazione, la tutela della paternità e circoscritta integrità della fotografia semplice qualificata*

All'art. 92 della riforma introduce una definizione dei parametri di valutazione della riproduzione non autorizzata della specifica categoria delle fotografie semplici qualificate. Il testo proposto recita: "*La tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto*".

Tale formulazione solleva interrogativi interpretativi rilevanti, in particolare circa la natura dell'illecito che si intende sanzionare e il diritto da tutelare al quale si riferisce la norma. È infatti

necessario chiarire se la disposizione miri a rafforzare la tutela nel caso di riproduzione non autorizzata dell'immagine nel senso tradizionale del termine inserendo un ulteriore indice di controllo – il processo tecnico –, se intenda estendere tutela alla elaborazione della fotografia semplice qualificata, oppure se essa ne intenda presidiare l'integrità – quale diritto morale –, nella sua specifica configurazione tecnica,

In altri termini, occorre distinguere tra il diritto esclusivo di riproduzione, diritto di elaborazione e il diritto morale alla integrità dell'opera, che trovano fondamento in norme diverse e rispondono a presupposti e finalità non coincidenti.

Il diritto di riproduzione, come previsto dall'art. 12 della legge sul diritto d'autore, consiste nel "*diritto esclusivo dell'autore di riprodurre l'opera*", e comprende "*la moltiplicazione in copie dell'opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione*". Esso tutela l'autore sotto il profilo patrimoniale, garantendogli il controllo sull'utilizzazione economica della propria opera.

Ad esso si aggiunga il diritto esclusivo di elaborazione, di manipolazione dell'opera dell'ingegno che, in virtù dell'art. 18 lda spetta all'autore dell'opera e comprende tutte le modifiche e le trasformazioni.

Diversamente, il diritto morale alla integrità dell'opera – disciplinato dall'art. 20 lda – attribuisce all'autore la facoltà di "*opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*".

Nel contesto della riforma, la nuova formulazione dell'art. 92 della riforma sembra aspirare a regolamentare tutti tali ambiti, ma ciò rischia di generare confusione sistematica.

Posto che l'intento della riforma non pare essere quello di estendere, in via generale, il diritto morale di tutela dell'integrità a queste particolari fotografie, non pare opportuno ancorare espressamente la disposizione ai principi già enunciati dall'art. 20 lda: si propone invece di circostanziarli con un riferimento puntuale alla *modifica dei parametri tecnici* come ipotesi di lesione dell'integrità dell'opera, introducendo tale previsione nel contesto dell'art. 87 bis.

L'obiettivo pare, poi, essere quello di una ridefinizione del perimetro del diritto patrimoniale di riproduzione, risultando allora necessaria una più chiara e precisa definizione della nozione di "*riproduzione dei parametri tecnici di una fotografia*", attualmente ambigua e priva di consolidamento concettuale, nozione che peraltro sembra acquisire maggiore rilevanza ove la si ritenga volta a tutelare il diritto esclusivo di elaborazione – come noto escluso dal testo originario della legge, redatta prima della digitalizzazione dei supporti, la cui ratio risiedeva nel fatto che solo la cessione del negativo poteva rendere la fotografia materialmente modificabile.

L'avvento del digitale, che consente di modificare, elaborare e trasformare le immagini, impone di prestare particolare attenzione al tema, riconoscendo espressamente alle fotografie semplici qualificate — e potenzialmente anche alle fotografie semplici in generale — un diritto esclusivo di elaborazione.

In coerenza con tale impianto, si propone di articolare la disciplina di questa nuova categoria attraverso l'inserimento di due articoli specifici:

- **Art. 87-bis**, destinato a riconoscere alle fotografie semplici qualificate un diritto esclusivo di riproduzione e di elaborazione nonché a regolare il diritto morale, di paternità e, in forma

circoscritta, di integrità, riconosciuto agli autori di tali fotografie, diritto che, similmente a quanto previsto per artisti interpreti (art. 81 lda) dovrebbe essere senza limiti di tempo, come per tutti i diritti morali.

- **Art. 92-bis**, volto a disciplinare la durata del diritto esclusivo sulle fotografie semplici qualificate, fissandone il termine in **70 anni dalla data di produzione**, mentre l'**art. 92 lda** dovrebbe restare invariato.

### 3. La disciplina delle “opere fotografiche minori”.

Qualora si intendesse, invece, introdurre una disciplina autonoma per una nuova categoria di “opere fotografiche minori” — opzione che, a nostro parere, appare non necessaria e suscettibile di generare significative criticità sul piano sistematico e sostanziale — la riforma implicherebbe di rivedere esclusivamente il Titolo I della normativa: da un lato, il Titolo I accoglierebbe anche tali opere fotografiche minori, riconoscendo loro — seppur in misura proporzionata — le tutele piene del diritto d'autore; dall'altro, il Titolo II resterebbe esclusivamente riservato alle fotografie semplici, di esigua originalità e creatività, ma comunque protette da diritti connessi di natura essenzialmente patrimoniale e limitata

Se così fosse, rispetto all'attuale testo della riforma, occorrerebbe apportare una serie di modifiche che qui di seguito evidenziamo.

#### 3.1 Art.2, primo comma, n.7 della legge 22 aprile 1941, n.633.

La proposta sembra prevedere una condizione affinché un'opera fotografica possa essere considerata opera dell'ingegno e, in quanto tale, proteggibile e, cioè, che la stessa sia stata “esposta a terzi”, condizione che non si rinviene nel testo attualmente vigente.

Sul punto, si evidenzia in primo luogo che non si comprende se la prevista esposizione si riferisca ad una pubblicazione oppure ad una esposizione nel senso di “mostra al pubblico”. La questione non appare, peraltro, banale, perché, nella prima ipotesi, sarebbe sufficiente la mera pubblicazione di un post sui social media per adempiere l'onere previsto dalla norma, determinando così una sostanziale inutilità (perché troppo facilmente risolvibile) dell'onere stesso, mentre, nel secondo caso, il medesimo onere sarebbe di più difficile adempimento, soprattutto per i giovani fotografi, comportando l'organizzazione di un evento.

Non ci pare poi di poter suggerire di adottare, come in altri ordinamenti hanno fatto - VARA 17 U.S.C. § 101 (1990) -, alle “finalità di esposizione”, seppur unicamente per la tutela del diritto morale: il che, infatti, condurrebbe ad escludere dalla tutela del diritto morale opere fotografiche creative ed originali, ma non realizzate da artisti con lo scopo di esporle in gallerie o musei.

A questo si aggiunga che la condizione di cui sopra risulterebbe immotivatamente posta solo in relazione alle opere fotografiche e non a tutte le altre opere dell'ingegno protette ai sensi della legge sul diritto d'autore che continuerebbero a godere di tutela indipendentemente dalla loro pubblicazione.

Il tutto, infine, con buona pace del principio secondo cui l'autore di un'opera può liberamente scegliere di mantenere la stessa inedita, non perdendo comunque i diritti acquisiti per effetto della creazione.

Si suggerisce, quindi, che tale condizione venga eliminata. Il testo della norma in esame prevede, inoltre, un'ulteriore condizione affinché l'opera fotografica sia tutelata e, cioè, che la stessa “rifletta un'impronta autoriale originale rappresentativa dello spirito creativo dell'autore”.

A tal proposito, si osserva che il concetto di creatività ed originalità, che vengono richiamati nella disposizione, sono stati, ormai da molto tempo, recepiti da granitica e costante giurisprudenza in materia e non necessitano, perché superflui, di essere ricordati in una norma. Si rileva, altresì, che tale condizione, nell'ambito dell'elencazione di cui all'art.2 della Legge, dopo la modifica legislativa, risulterebbe applicabile solo alle opere fotografiche, come se per le altre opere dell'ingegno non fosse necessaria, principio che non può essere oggettivamente condiviso.

Si suggerisce, pertanto, che tale condizione venga eliminata.

Se, poi, l'obiettivo che intende raggiungere il legislatore con quest'ultima modifica è quello di recepire quanto previsto da parte della giurisprudenza in materia secondo cui il riconoscimento di un'opera fotografica sia possibile solo se la stessa rifletta la personalità dell'autore quale espressione delle sue libere scelte creative, elemento che deve essere preminente rispetto alla mera tecnica materiale, si suggerisce di inserire il principio nella relazione, piuttosto che alterare il delicato equilibrio esistente nelle definizioni di tutte le opere dell'ingegno protette ai sensi dell'art.2 della Legge, inserendo, come si ripete, un concetto nuovo e destinato alle sole opere fotografiche.

### **3.2 Art.2, primo comma, n.7.1 della legge 22 aprile 1941, n.633.**

La modifica legislativa in esame prevede l'inserimento di un n.7.1 all'elencazione di cui all'art.2 primo comma della Legge, dove verrebbero definite le fotografie (diverse dalle opere fotografiche) destinate ad essere protette dalla Legge stessa quali opere dell'ingegno. Sul punto, con espressa salvezza degli argomenti spesi nella parte sistematica della presente relazione, si vuole qui solo chiarire che, nell'ambito del riferimento alla riproduzione di opere artistiche, mutuando quanto previsto nell'attuale art.88, 1 comma, della Legge, si dovrebbe fare riferimento alla necessità di non recare pregiudizio ai diritti dell'autore dell'opera riprodotta.

### **3.3 Art.6 della legge 22 aprile 1941, n.633.**

La proposta di legge prevede, altresì, una modifica dell'art.6 attraverso l'aggiunta, alla fine del primo comma, dell'espressione "e del lavoro tecnico dell'autore" e di un secondo comma dove si chiarisce il concetto di lavoro tecnico nell'ipotesi di opere fotografiche e fotografie.

La modifica va ad incidere su uno dei punti fondanti della Legge che prevede che la nascita del diritto di autore su di un'opera dell'ingegno avvenga per effetto della creazione della stessa, integrandolo con il riferimento ad un aspetto tecnico.

La proposta in esame non appare, però, condivisibile.

In primo luogo, si osserva che la norma in questione si applica a tutte indistintamente le opere, anche a quelle, cioè, che non prevedono necessariamente un lavoro tecnico.

Inoltre, il chiarimento previsto al secondo comma, essendo limitato solo alle opere fotografiche e alle fotografie, lascia del tutto privo di interpretazione il riferimento al lavoro tecnico per quanto riguarda le altre opere dell'ingegno.

Si propone, conseguentemente, di lasciare inalterato l'art.6 della Legge e, qualora si volesse mantenere il concetto relativo al "lavoro tecnico", di includere lo stesso nell'ambito della definizione di opere fotografiche e delle fotografie contenuta nel precedente art.2.

### **3.4 Art.92 della legge 22 aprile 1941, n.633.**

Sempre in disparte quanto già chiarito nella parte sistematica, corre l'obbligo di evidenziare che la formulazione del nuovo art.92 della Legge sembrerebbe creare un nuovo diritto morale destinato agli autori di fotografie semplici qualificate. La caratteristica, che, appunto, renderebbe questo diritto diverso da quello attualmente disciplinato dalla Legge, oltre, come già rilevato, alla tutela limitata

solo (art.20) a determinati – e non a tutti - diritti morali, risiede nella durata anch'essa limitata a 70 anni dalla produzione della fotografia.

Come si è detto, sul tema, consci del fatto che la Legge già prevede (art.81) per altri diritti connessi una tutela di natura morale, si suggerisce di attribuirle senza limiti di tempo, come per tutti gli altri diritti morali.

Se, invece, la norma intende solo estendere la durata dei diritti patrimoniali dell'autore di una fotografia dagli attuali 20 ai possibili 70 anni dalla produzione, nulla da obiettare se non suggerire una nuova formulazione che chiarisca che tale durata non comprende anche i diritti morali.

Si suggerisce, infine, di eliminare la seconda parte della norma che si riferisce al concetto di riproduzione ed alle eccezioni di cui all'art.98.

Come detto, se si intende prevedere una nuova specie di opere fotografiche minori tutelate dal diritto d'autore (e non da un mero diritto connesso), è di tutta evidenza che alle stesse dovranno necessariamente, senza neanche precisarlo, essere applicate:

- tutte le norme relative ai diritti morali (non solo, quindi, quelle di cui all'art.20, ma anche quelle di cui agli articoli successivi 21 e ss.);
- tutte le norme sulle utilizzazioni libere previste dalla legge.

La disciplina dell'articolo 92 riformato dovrebbe, d'altra parte, essere inserita nel titolo I ed in particolare trovare corretta collocazione nelle norme del testo della legge

Per quanto concerne la natura e la durata del diritto esclusivo di riproduzione dell'opera fotografica minore, dovrebbe essere inserito uno specifico comma nell'ambito dell'art. 35 bis volto a disciplinare la durata del diritto di utilizzazione economica per tali fotografie di 70 anni dalla produzione.

#### **4. Ambiti lacunosi della riforma**

L'intervento di riforma ha inciso sull'art. 92 della legge sul diritto d'autore, introducendo al suo interno la disciplina relativa alla durata dei diritti d'autore riconosciuti alle cosiddette "fotografie semplici qualificate".

Tuttavia, tale operazione solleva rilevanti perplessità in quanto non si rinviene alcuna disposizione volta a disciplinare la durata dei diritti connessi applicabile alle fotografie semplici

Di conseguenza, l'articolo 92, nella sua formulazione originaria, andrebbe mantenuto invariato, riservandone l'ambito applicativo alle fotografie semplici in quanto oggetto di diritti connessi, e collocando in altro specifico articolo o in un secondo comma dello stesso le disposizioni relative alla nuova categoria di immagini.

Inoltre, la proposta di riforma risulta lacunosa in quanto priva di disposizioni transitorie atte a definire con chiarezza il regime applicabile alle fotografie prodotte anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina. Un'integrazione in tal senso appare necessaria, al fine di garantire certezza del diritto e continuità sistematica.

#### **5. Conclusioni**

La proposta di riforma sollecita interrogativi rilevanti sul piano della coerenza sistematica del diritto positivo, nonché della tenuta concettuale delle categorie giuridiche sinora consolidate.

In particolare, ci chiediamo se sia compatibile con i principi fondanti della legge sul diritto d'autore l'introduzione di un nuovo paradigma di tipo generale per la valutazione della creatività e originalità dell'opera dell'ingegno, anche in considerazione delle finalità di armonizzazione promosse in ambito internazionale e comunitario, e in che misura ciò incida sui criteri di accertamento della creatività e

dell'originalità, tradizionalmente intesi in senso unitario e non parametrati a valutazioni di tipo tecnico.

L'intervento di riforma si teme abbia, inoltre, l'effetto di innalzare ulteriormente il livello della soglia di creatività e originalità richiesta per qualificare la fotografia quale opera artistica: processo già purtroppo spesso attuato da parte di alcuni giudici, scriminando questo modo di espressione artistica rispetto ad altri.

Il rischio è quello di compromettere la chiarezza del sistema, già complessa rispetto a quella adottata in molti altri ordinamenti volta a tutelare esclusivamente le opere di carattere creativo ed originale (così la Francia) o allargata a tutte le fotografie (Gran Bretagna) producendo sovrapposizioni e incertezze applicative non solo sul piano della classificazione delle opere, ma anche sotto il profilo della concreta operatività dei diritti riconosciuti agli autori.

## **6. NUOVO TESTO DELLA RIFORMA NEL CASO DI DISCIPLINA DI FOTO SEMPLICI QUALIFICATE**

Pare preferibile rinunciare ad una revisione della definizione dell'opera dell'ingegno e proporre una disciplina ad hoc per questa tipologia di foto semplici qualificate nel contesto del Titolo II dedicato alle fotografie semplici. Si propone pertanto di intervenire nell'ambito della definizione dell'art. 87 introducendo la categoria delle foto semplici qualificate in un nuovo secondo comma.

### **Art. 2 Inalterato**

### **Art. 6 Inalterato**

**Art. 87:** Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

*SECONDO COMMA NUOVO: Sono considerate fotografie qualificate le fotografie che presentino un lavoro tecnico qualificato che renda unica l'immagine (si propone di sostituire con: una attività tecnica qualificata che determini unicità dell'immagine), quale espressione della volontà e della creatività del fotografo, nella misura propria di tali fotografie.*

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili

**Art. 87 bis:** *Alla fotografia semplice qualificata spettano i diritti esclusivi di riproduzione e di elaborazione.*

*Indipendentemente dai diritti esclusivi, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, il fotografo della fotografia semplice qualificata conserva il diritto di rivendicarne la paternità della fotografia e di opporsi a qualsiasi alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.*

Art.92: resta Invariato nella sua originaria formulazione

**Art. 92 bis:** *Il diritto esclusivo sulle fotografie semplici qualificate dura settant'anni dalla produzione della fotografia.*

## **7. NUOVO TESTO DELLA RIFORMA NEL CASO DI OPERE FOTOGRAFICHE MINORI**

Qualora, invece, si intendesse procedere con la riforma in esame, prevedendo che le fotografie qualificate assurgano ad opere dell'ingegno, il testo, a nostro avviso, dovrebbe essere modificato come segue:

Art.2, primo comma. n. 7) Inalterato


Art.2, primo comma, n.7.1. Le fotografie qualificate intese come qualsiasi immagine ottenuta attraverso processi fotografici o analoghi che presentino un lavoro tecnico qualificato che renda unica l'immagine (si propone di sostituire con: una attività tecnica qualificata che determini unicità dell'immagine), quale espressione della volontà e della creatività dell'autore, comprese le riproduzioni di opere artistiche, senza pregiudizio degli autori delle stesse, ed i fotogrammi cinematografici.

Art.6. Inalterato

Art.92. Il diritto esclusivo sulle fotografie semplici dura settanta anni dalla produzione della fotografia.

Si ringrazia per l'attenzione,

  
avv. Lorenzo Attolico

  
Prof. avv Alessandra Donati

8. TABELLA COMPARATISTICA

Paese	Fotografie originali (opere d'ingegno)	Fotografie non originali (semplici)	Riferimenti normativi principali
Italia	✓ Protette dal <b>diritto d'autore pieno</b> se creative e originali.	✓ Protette da <b>diritti connessi</b> (diritto esclusivo di riproduzione per 20 anni, artt. 87-92 LdA).	Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 2, 87-92
Francia	✓ Protette dal <b>droit d'auteur</b> se esprimono l'impronta della personalità dell'autore.	✗ <b>Nessuna tutela specifica</b> se non originali. Possibile tutela solo via contratti o concorrenza sleale.	Code de la propriété intellectuelle, art. L112-1 e ss. Tiratura solo 30 esemplari – firmati – numerati
Regno Unito	✓ Protette dal <b>copyright</b> se frutto di lavoro creativo, anche minimo. <b>Diritto morale</b> solo se rivendicato ✓ Protette dal <b>copyright</b> se presentano un <b>minimo livello di creatività</b> (soglia bassa).	✓ <b>Tutte le fotografie</b> sono protette, anche se non creative: basta <i>skill, labour and judgement</i> .	Copyright, Designs and Patents Act 1988, Part I
USA	<b>Diritto morale:</b> solo per <b>opere visive originali</b> (includere fotografie):- tiratura ≤ 200 copie;- firmate e numerate;- <b>realizzate per scopi espositivi</b> ( <i>created for exhibition purposes</i> ).	✗ Escluse se <b>puramente meccaniche</b> (es. fototessere, scansioni).	17 U.S.C. § 102 e ss.; <i>Feist v. Rural</i> (1991). VARA (17 U.S.C. § 106A) per disciplina dei diritti morali
Germania	✓ Protette come <b>opere dell'ingegno</b> se creative ( <i>Lichtbildwerke</i> ).	✓ Fotografie <b>non creative</b> protette come <i>Lichtbilder</i> (immagini fotografiche semplici) per 50 anni.	Urheberrechtsgesetz (UrhG), §§ 2, 72